



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 70 del 22/02/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: PATTO CON L'ASSOCIAZIONE RIS-PET ONLUS AI FINI DI ADOZIONE PRESSO TERZI DEI CANI RANDAGI RICOVERATI AL RIFUGIO SANITARIO DEL COMUNE DI RAGUSA
CIG: Z022749603**

Il Redattore: Annamaria Vindigni

Premesso che il fenomeno del randagismo del Comune di Ragusa, nonostante gli innumerevoli interventi di accalappiamento e sterilizzazione eseguiti, continua ad assumere dimensioni considerevoli tanto che si deve provvedere, oltre che al mantenimento presso strutture private dei cani catturati nel territorio comunale, al fabbisogno giornaliero dei cani e gatti ricoverati presso il canile sanitario comunale sito nella Zona Industriale I Fase.

Constatato che, per risolvere le criticità connesse al problema del randagismo, si sono tenuti diversi incontri in Prefettura insieme ad altri organi competenti (A.S.P.- Guardia Finanza- Polizia Stradale- Comune – Prefettura) al fine di procedere ad un esame congiunto delle problematiche connesse alle adozioni di cani e del loro trasporto\trasferimento fuori sede dove è maggiore la richiesta di adozioni.

Visto il verbale di riunione della Prefettura di Ragusa scaturito dall'ultimo incontro del 17-9-2015; Visto l'atto di indirizzo emanato dalla Giunta Municipale n. 397 del 24 settembre 2015 e le disposizioni in esso contenute relative ai servizi inerenti il buon funzionamento dei canili e dell'avvio di una campagna di lotta al randagismo attraverso il trasferimento di animali, ricoverati presso il canile sanitario - a scopo di adozione – presso siti di accoglienza di privati cittadini o associazioni di protezione di animali o altri canili\rifugi dove maggiore è la richiesta di adozioni di randagi e fino alla loro definitiva adozione.

Considerata la disponibilità dell'Associazione di volontariato RIS-PET onlus, che gestisce la struttura per Cani e Gatti ARCADIA, in via Lama n. 23 a Panzano di Campo Galliano 41011 (MO), di numero 10 cani a fronte di un unico compenso di € 100,00 a cane per la cura e il mantenimento fino all'adozione, come da accordo sottoscritto conservato agli atti, per un totale di € 1.000,00.

Dare atto che l'affidamento dei cani randagi alle associazioni su descritte a scopo di adozione dei cani randagi, ricoverati nel canile sanitario comunale, rispondendo alle esigenze di tutelare il benessere degli animali (adozioni rispetto alla loro presenza nei canili), di funzionalità gestionale del servizio (permette di liberare box nel canile sanitario comunale consentendo di far fronte a nuove emergenza di cattura di altri cani randagi) viene adottato nel rispetto della L. R. n. 15/2000; Considerato che vi è un risparmio economico consistente, in quanto il compenso su indicato, per ricovero e mantenimento, pulizia e custodia, fino all'adozione verso i terzi, (quest'ultima sarà monitorata dal Comune di Ragusa), è inferiore alla spesa che si sosterebbe se i cani rimanessero di proprietà del Comune.

Visto l'art. 32, del co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

1. Il fine che con il contratto si intende raggiungere;
2. L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. Le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Di dare atto, sulla base del combinato disposto dei sopra citati articoli 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

1. Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di promuovere le adozioni dei cani randagi;
2. Oggetto del contratto è l'adozione dei cani randagi ricoverati presso il canile sanitario comunale per migliorare il benessere degli animali;

3.La disponibilità delle strutture suddette, di ospitare a scopo di adozione i cani del rifugi osanitario del Comune di Ragusa, secondo le clausole negoziali ritenute essenziali sono contenute nell'accordo.

Di dare atto che il trasferimento dei cani verrà secondo le Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione degli animali d'affezione adottate dal Ministero della Salute, ai sensi dell'accordo del 24/01/2013 tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province e i Comuni;

Dare atto che attraverso il sito dell'ANAC, per la procedura in parola, è stato acquisito il seguente CIG: **Z022749603**

Viste le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016; Pagina 2/4

Visto le Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione degli animali d'affezione adottate dal Ministero della Salute, ai sensi dell'accordo del 24/01/2013 tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province e i Comuni.

Considerato che l'art.36 del codice dei Contratti prevede per gli affidamenti in importo inferiore a €40.000,00 la possibilità dell'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Vista la Delibera di G.M. n. 64 del 20/02/2018 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e verificato che per gli acquisti di beni e servizi d'importo inferiore ad € 40.000,00 e di importo uguale o superiore ad € 10.000,00, dispone che si procederà mediante indagine di mercato o gara ufficiosa.

Rilevato che tale tipologia di fornitura non risulta attiva fra le convenzioni Consip.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28/02/2018, autorizzando conseguentemente l'inizio dell'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs.267/2000.

Dare atto che non essendo approvato il bilancio di previsione 2019, l'Ente verte in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Vista la deliberazione del C.C. n.19 del 24/03/2017 con cui è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità dell'Ente.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 28 del 26.09.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2018 e il bilancio pluriennale 2018/2020;

Vista la deliberazione di G.M. n. 366 del 15/10/2018 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020.

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G., sopra citati;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28/02/2019, autorizzando conseguentemente l'inizio dell'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale rinvia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e ss.mm. ii.;

Visto l'art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune

DETERMINA

Per quanto esposto nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamato:

- 1) Di approvare la presente determina a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 2) Di dare in affidamento a scopo adozione: 1.all'Associazione di Volontariato RIS-PET onlus numero 10 cani a fronte di un unico compenso per un totale di € 1.000,00;
- 3) Di impegnare per le motivazioni di cui ai punti precedenti, la spesa complessiva di € 1.000,00 imputandola nel bilancio 2019 al Cap. 1711.6 codice di bilancio 13, 07 – 1, 03. 02, 18. 999, PEG 2019, scadenza 2019;
- 5) Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, co. 8, del D. Lgs. 267/2000;
- 6) Dare atto che, pur operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto rientra tra le eccezioni consentite dall'art. 163, comma 5, lett. c) del D.lgs. 267/00, in quanto trattasi di spesa necessaria a garantire il benessere dei cani perché finalizzata alla loro adozione ai sensi della L.R. n. 15/2000;

7) Di nominare quale responsabile del procedimento il dipendente Annamaria Vindigni (cat. D2) 8) Di adottare la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi di Gara”.

Ragusa, 22/02/2019

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale